

OPERAZIONI STRAORDINARIE

No all'esenzione da imposta di successione e donazione per le partecipazioni prive dei diritti di voto

di Ennio Vial

Seminario di specializzazione

IL BILANCIO CIVILISTICAMENTE CENSURABILE E LA COMUNICAZIONE SOCIALE PENALMENTE RILEVANTE

[Scopri di più >](#)

La [risposta ad interpello n. 262 del 13 maggio](#) scorso ha affrontato un caso di applicazione dell'esenzione di cui all'[articolo 3, comma 4 ter, D.Lgs. 346/1990](#) in ipotesi di **trasferimento a titolo gratuito di una società a responsabilità limitata**.

L'istante è **socio al 98% assieme al coniuge che detiene il 2%**. È interesse conferire la partecipazione in una **holding di famiglia** dove, tuttavia, vi saranno **tipi di quote caratterizzate da diritti diversi** tra loro e/o da mancanza di diritto di voto.

In sostanza, anche in deroga all'[articolo 2468, commi 2 e 3](#), e all'[articolo 2479, comma 5, cod. civ.](#), l'attuale normativa delle S.r.l. Pmi consente di **articolare in vario modo i diritti connessi alle partecipazioni in discorso**.

In particolare, **coesisteranno quote di categoria "A" o quote di categoria "C"** le cui caratteristiche sono descritte nella successiva tabella.

Tabella n. 1 – La tipologia di quote societarie

Tipologia di quote	Categoria A	Categoria C
Soci ammessi	Soci fondatori (l'Istante e la coniuge) e, successivamente, discendenti diretti e consanguinei dell'Istante	Chiunque anche se di fatto sono possedute dall'Istante e dal coniuge
Misura massima	2%	98%
Tipologia di diritti	Tutti i diritti amministrativi e patrimoniali fatta eccezione del diritto di voto per la	Prive del diritto di voto

nomina dell'organo amministrativo
Trasmissione in caso di morte Trasmissibili a causa di morte, con pieno effetto nei confronti della società, solo a favore dei discendenti diretti consanguinei dell'Istante che siano maggiorenni al momento di apertura della successione

Il **diritto di nomina** degli amministratori viene riservato all'istante.

Il **socio fondatore avrà in sede di costituzione il 97,5% delle quote** così suddivise:

- 1,5% di categoria A;
- 96% di categoria B.

Poiché il **socio fondatore detiene la maggioranza** (l'1,5% del 2%) delle quote con diritto di voto, egli ritiene di **poder beneficiare della esenzione di cui all'articolo 3, comma 4 ter** in ipotesi di successione.

L'**Agenzia avalla la tesi del contribuente**, tuttavia precisa che l'esenzione può essere invocata in sede di **dichiarazione di successione solo in relazione al trasferimento *mortis causa*** delle categorie di quote di partecipazione (allo stato attuale quelle di categoria "A" per l'1,5%) che consentono ai beneficiari di **acquisire oppure integrare il controllo**, ai sensi dell'[articolo 2359, comma 1, n. 1, cod. civ.](#), ossia la **maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria**.

Diversamente, l'**esenzione non trova applicazione**, invece, per le quote della categoria "C" in quanto **prive del diritto di voto**.

Le **conclusioni sono sicuramente interessanti**.

Non viene affrontato il tema del **preventivo conferimento nella società holding** oggetto di ricambio generazionale

Una riflessione ancora più interessante, tuttavia, è legata alla **valutazione del regime fiscale applicabile all'eventuale conferimento della holding** in discorso in una *top holding*.

Al riguardo, il conferimento della quota A potrebbe beneficiare del **regime di realizzo controllato**, mentre il conferimento della quota C dovrebbe risultare **ragionevolmente esclusa**.

Ciò, infatti, **sia in analogia a quanto concluso in relazione all'agevolazione di cui al comma 4 ter dell'articolo 3 D.Lgs. 346/1990** nella risposta ad interpello in discorso, ma anche in relazione ai **chiaramenti forniti dall'Agenzia con la risposta ad interpello n. 290/2019**. In quell'occasione, infatti, **tre fratelli titolari del 30% ciascuno delle quote di una società di famiglia** si sono visti precludere l'applicazione del regime a realizzo controllato su una ulteriore quota del 3,33% ciascuno detenuta in nuda proprietà in quanto priva dei diritti di voto.